



POLITICHE EUROPEE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016. Progetto n. 13 “Una impresa accessibile ed inclusiva” (articolo 4, comma 3, lettera d) contenuto nel progetto complessivo denominato “i20aPN” di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al CUP B55D16000020008; Istanza a sportello – Aiuti in conto capitale a titolo „de minimis“ – Inammissibilità istanza (n. 18/S) della ditta Studio di fisioterapia e riabilitazione di Busetto e Pontel srl.– Decreto di esclusione dal sostegno economico.

N. det. 2020/0088/35

N. cron. 840, in data 13/04/2020

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;

Presupposti di fatto

1. l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
2. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016 *“Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”* con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
3. il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una proposta progettuale complessiva, individuata con l'acronimo “i20aPN”, finalizzata alla



Comune di Pordenone

rigenerazione urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra l'altro, anche alla rivitalizzazione urbana;

4. con delibera DGM n. 319 del 30.11.2017 è stato approvato lo schema di convenzione regolante rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone dalla quale emerge che la proposta progettuale complessiva denominata "i20aPN" prevede un finanziamento ammontante ad € 17.999.804,70 relativa agli interventi in argomento mediante i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 208/2015 inerenti il Bando in argomento;
5. la convenzione è stata sottoscritta tra le parti ed è stata regolarmente registrata alla corte dei Conti in data 26 marzo 2018, come successivamente integrata, modificata e regolarmente registrata (dalla Corte dei Conti) e con deliberazione n.125/2018 del 24.05.2018, la Giunta ha approvato l'accordo di partenariato tipo;
6. la proposta progettuale "Una impresa accessibile ed inclusiva" è stata approvata con deliberazione giuntale n. 160 del 29.08.2016 e con deliberazioni giuntali n. 139 del 06.06.2018 e 245 del 14.09.2019 sono stati approvati gli step successivi di progetto demandando al dirigente di adempiere e proseguire nel procedimento apportando integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie;
7. con determinazione 2019/0088/20 n. cron. 993/2019 e successive determinazioni dirigenziali sono stati approvati il bando e i relativi allegati;
8. con determinazione 2020/0088/7 n. cron. 371/2020 sono stati resi pubblici gli elenchi delle istanze presentate sia a sportello che a domanda;

Precisato che entro i termini previsti, attraverso piattaforma informatica dedicata, sono pervenute n. 65 istanze della tipologia a sportello come da elenco riportato nella determinazione n. 371 del 22/02/2020;

Rilevato altresì che sono intervenute le disposizioni previste dall'art. 103 del d.l. 18/2020, in particolare i commi 1 e 2, che stabiliscono:

1. ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
2. tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020";

Dato atto che è pervenuta comunicazione all'ente onde non aggravare lo stato di un servizio di assoluto rilievo sociale, nell'interesse di tutta l'utenza, per il particolare periodo di emergenza, e poter garantire l'erogazione del servizio medesimo, è stato chiesto di limitare anche tramite i service - le spedizioni di corrispondenza tra cui anche la posta non a firma (tra cui ad esempio Posta Massiva, Posta4 pro, Posta1pro, Posta Time, Posta Contest1, Posta Contest4) con cui vengono effettuate alcune verifiche;

Richiamata l'istanza a sportello ns. prot. 44013 del 10.06.2019 (codice istanza n.18/S) presentata dallo Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Busetto & Pontel in relazione al bando di cui in oggetto;



Comune di Pordenone

Richiamata la nota prot. 60631 del 07.08.2019 con cui si comunica l'avvio del procedimento e contestuale sospensione dei termini per le motivazioni di seguito riportate: nella stessa si sono anticipati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. in quanto inammissibile;

Rilevato che contrariamente a quanto affermato nella domanda di finanziamento, essa è in contrasto con il testuale riferimento contenuto all'art. 7 (pag 13) del bando stesso che disciplina i "Requisiti generali dei soggetti ammessi a partecipare" che così recita:

"In nessun caso possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda di contributo "a sportello" ovvero "a domanda":

1. *attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.31 nr. 773;*
2. *coloro che esercitano (anche fuori dall'Area o dal territorio comunale) le seguenti attività:*
 - ✓ *sale gioco, sale scommesse (codice Ateco 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09);*
 - ✓ *commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop– codice Ateco 47.78.94);*
 - ✓ *attività con articoli monoprezzo;*
 - ✓ *attività di compro-oro-argento e attività simili;*
 - ✓ *il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;*
 - ✓ *attività di money transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare (sono invece ammesse le agenzie di mediazione immobiliare - codice ATECO 68.31.00);*
 - ✓ *attività che non siano svolte in sede fissa (ambulanti - itineranti);*
 - ✓ *attività commerciali effettuate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;*
 - ✓ *negozi di dettaglio specializzati in infiorescenze e semi di canapa sativa o che comunque vendono, se pure in via non esclusiva, prodotti a base di canapa e di canapa sativa;*
 - ✓ *i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico (Codice Ateco 96.04) ai quali non è associato lo svolgimento dell'attività di estetista e il cui avvio non è subordinato a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;*
 - ✓ *i circoli privati;*
3. ***coloro che esercitano una professione protetta in forma individuale, le società tra professionisti di cui alla (L. 183/2011) e le associazioni professionali."***

Evidenziato peraltro che, nella municipale 60631 del 07.08.2019 si precisava che la figura del fisioterapista rientra nella disciplina di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, e tale figura rientra nella professione e di operatore sanitario laureato, con titolo abilitante alla professione, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, che elabora ed attua gli interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale, alla cura e alla riabilitazione delle patologie o disfunzioni nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita e quindi soggiace alla disciplina relativa di cui alla legge 183 del 12.11.2011 e alla successiva legge 3 del 11.01.2018.

Ricordato che con nota pec 60996 del 08.08.2019 e successiva pec. 61204 del 09.08.2019 l'istante ha dedotto che *"Si vuole chiarire che la domanda è stata presentata per la società sopracitata e non per una ditta individuale identificata nel soggetto Busetto Roberto....di conseguenza la società non rientra nei motivi di non ammissibilità indicati nella comunicazione di cui all' art. 7 del bando non essendo una professione protetta in forma individuale, società fra professionisti e associazione professionale, ma essendo un' attività d' impresa svolta sotto forma di società a responsabilità limitata che esercita attività in forma di impresa commerciale";*



Comune di Pordenone

Evidenziato che l'affermazione non risulta significativa: essa manifestamente confonde l'oggetto del requisito di ammissione, cioè l'attività svolta, con la forma/modalità attraverso la quale l'attività viene esercitata;

Precisato che la visura camerale della ditta definisce precisamente l'oggetto sociale *come "lo svolgimento di prestazioni di fisioterapia"* alla cui attività è associata licenza sanitaria;

Sottolineato che:

- ✓ per professione protetta si intende la professione regolamentata per il cui esercizio è richiesto che il professionista sia iscritto ad ordini, albi o collegi;
- ✓ in base alla legge 11.01.2018 n. 3, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia, c.d. legge Lorenzin, tutti i fisioterapisti con regolare titolo di studio devono iscriversi all'Albo dei Fisioterapisti, uno dei 19 Albi delle professioni sanitarie istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP);

Ricordato che il D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" prevede:

Art. 1. Ordini delle professioni sanitarie

1.sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.....

Art. 5. Albi professionali

- 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.*
- 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.*

Evidenziato quindi che in ragione di quanto sopra riportato che l'istanza si conferma inammissibile come già segnalato con nota pec. 60631/2019 ove si preannunciava già il provvedimento di diniego;

Presupposti di diritto

Visti:

- ✓ l'art 1 commi dal 974 al 978 della legge 208 del 28.12.2015 legge di stabilità 2016;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
- ✓ la convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di Pordenone ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/01/2018 e registrata dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata;
- ✓ il bando "una impresa accessibile ed inclusiva" approvato con i diversi atti sopracitati e dai decreti/determinazioni dirigenziali;
- ✓ il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei dirigenti;



Comune di Pordenone

✓ gli artt 1326 e succ. del CC e l'art. 1346 CC;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dichiarare inammissibile l'istanza a sportello ns. prot. 44013 del 10.06.2019 (codice istanza n.18/S) presentata dallo **Studio di Fisioterapia e e Riabilitazione Busetto & Pontel srl** mancando il requisito generale dello svolgimento/imminente svolgimento di un'attività ammessa a finanziamento (art. 7 del bando di selezione): l'attività prospettata costituisce esercizio di professione protetta; in base alla legge 11.01.2018 n. 3, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia, c.d. legge Lorenzin, tutti i fisioterapisti con regolare titolo di studio devono iscriversi all'Albo dei Fisioterapisti, uno dei 19 Albi delle professioni sanitarie istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP); testualmente l' *Art. 5. Albi professionali* D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" prevede che *2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo....*";
2. di dare atto che il richiedente, con la sottoscrizione dell'istanza del contributo, ha espresso il suo univoco e incondizionato consenso al trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679; a tal fine i dati sono trattati nel rispetto della disciplina vigente;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al richiedente;
4. di dare atto che il presente atto, viene pubblicato ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente" e verrà dato seguito agli altri adempimenti previsti in materia;
5. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla data di sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla medesima data;

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste



Comune di Pordenone

dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 13 aprile 2020

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 13/04/2020 16:37:59

IMPRONTA: 59F6BF9232D52C9E593C03C61132B7D07468E0BAFAFB2127D84551286F102D74
7468E0BAFAFB2127D84551286F102D74FCCFA6E7405CF452C1B351CC5ECBD653
FCCFA6E7405CF452C1B351CC5ECBD653C445CF99ABF34359F4C2AFE4176CB578
C445CF99ABF34359F4C2AFE4176CB578DCCD490048D5B099B358E9B079A8C25A